Federazione Scacchistica Italiana

FIDE GENS UNA SUMUS

ITALIA DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA RICONOSCIUTA DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello, composta da
Dott. Luca Sergio Presidente
Prof. Fulvio Costantino Giudice
Avv. Afro Ambanelli Giudice
riunitasi il 26 marzo 2025, in Viale Regina Giovanna 12, all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento instaurato a seguito di appello proposto da De Bortoli Francesco contro la sentenza n. 7/2025 del 18 aprile 2025, il Giudie Sportivo Nazionale

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con sentenza n. 7/2025 del 18 aprile 2025, il Giudie Sportivo Nazionale ha giudicato i tesserati De Bortoli Francesco e Glicidio Giovanni nonché la società "A.S.D. Circolo scacchistico Feltrino L'avamposto" per la violazione del Regolamento di Giustizia e Disciplina posta in essere nel corso del Torneo "CIS 2025 – Serie Promozione – Raggruppamento Veneto 4" tenutosi in Trichiana di Borgo Valbelluna (BL) il 16 marzo 2025.
All'esito del giudizio, il giudice sportivo ha dichiarato

- De Bortoli Francesco - id FSI 115993 responsabile dei fatti addebitati, irrogando allo stesso la sanzione dell'inibizione da ogni attività federale per la durata di anni due e mesi sei;
- Glicidio Giovanni - id FSI 190056 responsabile dei fatti addebitati, irrogando allo stesso la sanzione della sospensione per la durata di mesi

tre dalla partecipazione a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla F.S.I.

Avverso tale decisione ha presentato appello il solo De Bortoli Francesco con richiesta di assoluzione perché l'illecito non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza del 26 maggio 2026 era presente il tesserato De Bortoli Francesco, il quale si è riportato alla memoria e ai documenti prodotti, senza allegare nuovi documenti o formulare nuove istanze.

Al termine dell'udienza è stato letto il dispositivo, come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono essere innanzi tutto ripercorsi i fatti.

Dopo circa un'ora di gioco, l'AN Massimo Pesavento sorprendeva i giocatori Glicidio Giovanni e De Bortoli Francesco a parlare fra di loro nel corridoio fuori dalla sala di gioco, mentre erano in corso le rispettive partite, non recependo tuttavia quale fosse l'argomento del dialogo.

Più tardi, la signora Galliazzo Elisa, presente in area di torneo come aiuto dell'organizzatore, riferiva che un altro giocatore della squadra "Gli Alfieri del Piave", che aveva già terminato la propria partita e si trovava all'esterno della sala di gioco, aveva sentito chiaramente De Bortoli dare specifici consigli di gioco a Glicidio per la partita in corso.

Al termine delle rispettive partite, l'arbitro chiedeva separatamente, al Glicidio e al De Bortoli, quale fosse stato l'argomento della loro conversazione.

Entrambi ammettevano che De Bortoli stava dando indicazioni a Glicidio, ma solo relativamente alla gestione del tempo di riflessione.

Nella memoria, il De Bortoli ribadisce di non aver mai dato consigli specifici sulla partita al Glicidio, ammettendo tuttavia la conversazione e le circostanze in cui essa avveniva.

Non è noto il nome del giocatore che ha riferito che il De Bortoli avrebbe dato specifici consigli di gioco al Glicidio, né è stata acquisita la sua testimonianza.

Vi è dunque prova che i due giocatori abbiano avuto una conversazione fuori dalla sala di gioco e che tale conversazione aveva ad oggetto la partita, come pacificamente ammesso dal De Bortoli, sebbene non vi sia prova certa che tale conversazione avesse ad oggetto specifici suggerimenti.

Quale che fosse il contenuto preciso della conversazione, tuttavia, non è esclusa la configurabilità dell'illecito sportivo. E' infatti da ritenersi sufficiente il fatto che i due stessero parlando della partita in corso, trovandosi senza permesso al di fuori dalla sala da gioco.

Tale comportamento, sicuramente illecito, deve considerarsi, ad ogni effetto, un "atto diretto ad alterare lo svolgimento di una gara" e come tale integra l'illecito di cui all'art. 32 del R.G.D.

Per quanto attiene l'entità della sanzione, questa Corte ritiene doversi applicare il quarto comma dell'art. 33 del Regolamento di Giustizia e disciplina, che ha carattere assorbente rispetto alle aggravanti e agli altri illeciti prospettati dal Giudice sportivo.

Tale forma di illecito, infatti, si applica qualora questo sia compiuto dal dirigente federale o sociale o dal capitano di una squadra nel corso di un incontro a squadre. Si tratta dunque di un illecito autonomo, nel quale è già previsto l'aggravamento dovuto alla qualità dell'agente.

Affermata, pertanto, la responsabilità di DE BORTOLI nei termini sopra esposti, la Corte stima congrua la sanzione della inibizione dalle attività federali per un anno, ulteriormente ridotta per le attenuanti di cui all'ultimo comma dell'art. 42 RGD, concedibili in ragione del comportamento collaborativo tenuto da De BORTOLI e della mancanza di precedenti disciplinari.

Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'appello, in parziale riforma della sentenza del Giudice Sportivo Nazionale, riduce la sanzione a mesi 6 di inibizione ad ogni attività federale.

Manda alla segreteria per ogni incombente e per le comunicazioni alle parti.

Milano, 31 maggio 2025

Dott. Luca Sergio Presidente

Avv. Afro Ambanelli Giudice Estensore